


**Credito.** La regola vale anche per i rapporti cointestati

# Depositanti garantiti fino a 100mila euro

**IL CASO RISOLTO****La tutela del risparmio****Ranieri Razzante**

**I depositi bancari** - rispondiamo ad un quesito che ci ha inoltrato **Bruno Citterio** - sono garantiti fino a 100mila euro pro capite, a prescindere da quanti conti il cliente abbia presso lo stesso istituto bancario. Questo quanto previsto dagli articoli 96 e seguenti del Testo unico bancario. L'assicurazione dei depositi costituisce una delle componenti fondamentali su cui si fonda la rete di garanzia atta ad assicurare la stabilità del sistema bancario.

La tutela dei fondi di garanzia opera per depositante, dunque nel caso di un conto cointestato la garanzia è di 100mila euro per ciascun depositante, a condizione che i depositanti titolari del conto cointestato non possiedano altri conti correnti presso lo stesso istituto. In quest'ultimo caso il depositante vedrà garantiti i propri depositi comunque sino alla menzionata somma. La garanzia, infatti, opera non solo per depositante ma anche per banca, indipendentemente dal numero di conti aperti presso lo stesso istituto. Se il medesimo depositante ha due o più conti aperti presso banche differenti, la garanzia opera separatamente - sino alla soglia dei 100mila euro - su ciascun conto. La tutela si estende anche ai conti aperti dalle persone

**DIRITTO «PERSONALE»**

Il limite massimo di tutela non si moltiplica in presenza di più conti presso lo stesso istituto giuridiche. Oltre ai conti correnti, sono garantiti depositi, assegni circolari e certificati

di deposito nominativi.

Sono invece esclusi dalla tutela, a mero titolo esemplificativo: i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore; le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari ed operazioni in titoli; i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali; gli strumenti finanziari disciplinati dal codice civile. Tutte le banche italiane, come anche le filiali italiane di banche extracomunitarie, devono aderire obbligatoriamente ad un sistema di garanzia, di conseguenza, tutti i depositanti godono delle medesime tutele.

Scopo della garanzia dei depositi è offrire tutela al risparmiatore "non informato", inteso come colui che non ha facile accesso alle informazioni necessarie per valutare lo stato di salute dei soggetti cui affida il proprio risparmio. I sistemi di garanzia dei depositi sono disciplinati a livello europeo dalla direttiva n. 94/19/CE, come modificata dalla Direttiva 2009/14/CE dell'11 marzo 2009 per quanto riguarda il limite di copertura e i termini di rimborso. Il legislatore italiano ha recepito la Direttiva 94/19/CE con il decreto legislativo del 4 dicembre 1996, n. 659, e la direttiva 2009/14/CE con il decreto legislativo del 24 marzo 2011, n. 49, in vigore dal 7 maggio 2011.

Il decreto n. 49 del 24 marzo 2011, nello specifico, in conformità al dettato della Direttiva 2009/14/CE, dispone l'applicazione di un limite massimo di rimborso per depositante pari a 100mila euro e di un termine di rimborso di 20 giorni lavorativi, prorogabili dalla Banca d'Italia in circostanze del tutto eccezionali di altri dieci giorni, a decorrere dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario).

L'assicurazione dei depositi garantisce i depositanti delle banche italiane, delle succursali di queste negli altri paesi co-

munitari, nonché delle succursali in Italia di banche comunitarie ed extracomunitarie.

